

## Messe latine antiche nelle Venezie

<u>Venezia</u> | <u>Belluno</u> | <u>Bolzano</u> | <u>Gorizia</u> | <u>Mantova</u> | <u>Padova</u> | <u>Pordenone</u> | <u>Treviso</u> | <u>Trieste</u> | <u>Udine</u> | <u>Verona</u> | <u>Vicenza</u> | <u>Vittorio</u> <u>Veneto</u>

## LA BUONA BATTAGLIA PER LA MESSA DI SEMPRE

Pubblichiamo la lettera indirizzata agli associati di Una Voce-Italia dal presidente Filippo Caffarelli nel 1969, il giorno dopo l'introduzione della nuova messa. Si tratta di un documento storico che testimonia la battaglia combattuta dall'associazione in questi anni perché sia riconosciuta ai cristiani la legittima scelta di preferire le forme liturgiche della tradizione latina e la santa messa di sempre.

Lettera agli associati di Una Voce-Italia

Il duca Caffarelli nel 1969: "si è voluto riservare a chi ne senta il ragionevole desiderio, la libertà e il diritto di preferire un uso immemorabile alla presente legge"

## PERSONALE: RISERVATA PER GLI ASSOCIATI DI "UNA VOCE" Italie

Con riferimento alle richieste che da molte parti ci pervengono riteniamo di poter dichiarare quanto segue:

- A) La Costituzione Apostolica del 3 aprile 1969, sul Messale moderno, ha forza ed autorità di Legge.
- B) È tuttavia dottrina incontestata della Teologia e del Diritto Ecclesiastico che anche l'USO, di ininterrotta consuetudine, ha forza di Legge.
- C) Una nuova Legge non può abolire un USO, rivestito di determinate qualificazioni, se essa non lo dica espressamente.
- D) La Costituzione Apostolica del 3 aprile 1969 non fa menzione di revoca de l'USO che aveva preceduto l'entrata in vigore del Messale Romano di S. Pio V e della sua ininterrotta continuazione fino ai nostri giorni. Quindi, giusta il Codice di Diritto Canonico, Canon 30, detto USO non è stato abrogato. E prova ne è che le clausole finali della recente Costituzione Apostolica contengono la revoca "delle Costituzioni e delle Ordinanze Apostoliche dei nostri Predecessori e tutte le altre prescrizioni" ciò che, secondo lo stile di quei documenti, non può riferirsi agli usi propriamente detti, i quali appartengono alle Leggi non scritte della Romana Chiesa.

Si è pertanto portati a pensare che per volontà implicita ma certa del Pontefice, si è voluto riservare a chi ne senta il ragionevole desiderio, la libertà ed il diritto di preferire un USO IMMEMORABILE alla recente Legge.

Filippo Caffarelli Presidente dell'Associazione TNA VOCE Associazione per la salvaguardia della liturgia latina - gragoriana

> 00186 fonc, 24 novembro 1909 Oorse Vitterie Enamuele 21 Sc. 4 int. 5 - tel. 540.481

PERSUDALE: RISEPVATA PER CLI ASSOCIATI
AD "UNA 70CH" ITGLIE

Son riferimento alle richieste che di molto parti oi portengono riteriamo di poter dichiarare quanto segue:

- A) Do Dootstuzione Apostolius dia 3 aprile 1969, sul Massale moderno, ha forzo ed sutorità di Loggo.
- B) 3' tattavia dottrina importestato della Toologia e del Di ritto Zeclesiastico che anche L'USO, di iminterrotto consustidine, he forza ci legge.
- C) Fan mave Leggo non può abolire un USO, rivestito di deter RINATE (UMILIZICAZIONI, se esas non le dice espressamente.
- 1) Is Contitusione Apostolica del 3 aprile 1969 non la mensione di revoca de l'USC che sueva procedute l'entrete in vistre del Messale Romano di S. Pio V e della sua ininterrogità continuazione fine ai meetri giorni. Quindi, giusta il Codice di Diritto Commice, Canon 30, detto USC non è ata te abregate. B prove me è che le clausule l'insil della recente Continuazione Abostolice contengone la revoca "della Constituzioni e della Crimana Apostoliche dei nestri Procedessori e tutto le altre preserizioni" ciò che, seconde le stile di quei documenti, con può riferirsi agli USI propriamente detti. I qual appartengone alle Leggi non acritte della Romana Chiese.

Si à pertante pertati a pensare che per volentà implicite na certa del Pontefica, si è voluto riservare a chi ze sente il regionevole desiderio, la libertà ed il tiritto di preferire un UEO IMMEDRABILE alla recente Lagge.

+ Ecyoneli

Presidente dall Massociazione